



Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
[Loro email - PEC](#)

OGGETTO: Circolare 37.2021 – adempimenti Ordini relativamente al DL 44/2021

Facendo seguito alla [circolare 19/2021](#), in cui si comunicava l'approvazione del D.L. n.44 del 01/04/2021 che prevede all'art. 4 l'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari, e considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. CPS n. 233/1946, ratificato dalla legge n. 561/1956, come modificato dalla legge n. 3/2018, "alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali", si specifica quanto segue.

In data 17.6.2021 la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute ha reso parere (allegato 1) avente ad oggetto "Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall'art. 4, comma 7, decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76", e sul quale si osserva quanto segue.

Dall'interpretazione della suddetta circolare del Ministero della Salute emerge che all'adozione dell'atto di accertamento di mancata vaccinazione (e quindi violazione dell'obbligo vaccinale) da parte dell'Azienda Sanitaria seguirà *ex lege* "la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2."

Il procedimento è, pertanto, una fattispecie complessa che prevede l'intervento, a differenti livelli, di diversi soggetti giuridici nell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, e nel comunicare al professionista la sospensione *ex lege* dello stesso dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Si tratta di una ipotesi di sospensione obbligatoria prevista dalla legge sulla base dell'atto di accertamento dalla ASL competente, che deve essere obbligatoriamente comunicata agli Ordini nelle forme di rito.

Ricevuta la comunicazione dell'atto di accertamento dell'ASL, l'Ordine deve dare comunicazione all'iscritto dell'intervenuta adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DL 44/2021 e invitarlo tempestivamente alla vaccinazione e alla successiva necessaria comunicazione all'Ordine di avvenuto adempimento, ai fini della relativa annotazione sull'albo.

Pertanto l'Ordine si trova nei confronti dell'accertamento dell'ASL in una posizione di **mero esecutore** rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all'interessato degli effetti che dall'atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall'esercizio della professione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per gli atti di competenza dell'Ordine si allegano a tal proposito i due fac-simili di delibera da adottare per quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari

